



Città di Castenaso
Città Metropolitana di
Bologna



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**Area Innovazione
Servizi al Cittadino**
Piazza R. Bassi, 1
40055 Castenaso (BO)

**Appalto per la fornitura di una piattaforma software per la gestione delle entrate attraverso PagoPA
nell'ambito del PNRR - M1C1 – Investimento 1.4**

Misura 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA

CUP: E91F22001900006 - CIG: 9797559176

Sommario

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO	3
Art.1 Premesse e finalità.....	3
Art. 2 Oggetto.....	3
Art. 3 Disposizioni sui dati e sicurezza dati	3
Art. 4 Assistenza, manutenzione e continuità della soluzione fornita.....	4
Art. 5 Fasi di realizzazione del progetto.....	4
A. AVVIO DEL SISTEMA.....	4
B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA.....	4
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura.....	5
Art. 6 Obblighi e condizioni.....	5
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL'APPALTATORE.....	5
B. OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE.....	5
C. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	5
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	6
E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI.....	6
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	6
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
Art. 7 Importo della fornitura.....	7
Art. 8 Pagamenti e Fatturazione.....	7

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
ART. 10 Modifiche e varianti in corso d’opera.....	8
Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	8
Art. 12 Subappalto e sub-affidamenti.....	8
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR.....	8
Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR.....	8
Art. 14 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH).....	9
Art. 15 Parità di genere e generazionale.....	9
Art. 16 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti.....	10
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	10
Art. 17 Danni e responsabilità.....	10
Art. 18 Penali.....	10
Art. 19 Risoluzione e clausola risolutiva espressa.....	11
Art. 20 Recesso.....	12
TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 21 Definizione delle controversie.....	12
Art. 22 Pantouflage.....	12
Art. 23 Rinvio alla normativa vigente.....	12
Art. 24 Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 25 Clausole di chiusura.....	13

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

1. Il Comune di Castenaso ha presentato istanza di finanziamento in data 21/11/2022 all'Avviso "Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA" Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Comuni Settembre 2022, pubblicato in data 12/09/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 13/12/2022 numero 127-1/2022. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
2. Completano le premesse e le finalità quanto stabilito all'Art. 1 del capitolato tecnico qui interamente richiamato, documento quest'ultimo addizionale al presente contratto - sebbene non materialmente allegato.

Art. 2 Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto le forniture oggetto dell'avviso Investimento "Misura 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA" Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Comuni Settembre 2022, pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 12/09/2022, dettagliatamente descritti nell'art. 2 del capitolato tecnico.
2. L'appalto è affidato ed accettato sotto la piena ed inscindibile condizione relativa all'osservanza delle norme, condizioni e modalità risultanti sia dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di trattativa diretta MEPA, sia dal capitolato tecnico; documento quest'ultimo addizionale al presente contratto - sebbene non materialmente allegato - che l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di conoscere e accettare nella sua integralità.

Art. 3 Disposizioni sui dati e sicurezza dati

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - essere e conservare le qualifiche conseguite e riconosciute da AgID e pubblicate nel cloud Marketplace della PA per tutta la durata del contratto, quindi dovrà risultare in possesso di una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità meglio precisati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018.
 - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - garantire, nell'ambito dell'attività oggetto della fornitura, l'assenza di trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi extra europei in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", del Comune di Castenaso, nonché la carenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte di un Paese extra UE, così come ha disposto la sentenza datata 16 Luglio 2020, la Decisione n. 2016/1250 della Commissione Europea sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime del c.d. Privacy Shield UE-USA;
 - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure tecniche, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Corrisponde al diritto proprio del Titolare dei dati quello in capo all'Amministrazione che, ora per allora, dovrà poter avere piena disponibilità, accessibilità e ogni diritto riconosciuto ad eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati, nonché *dump* periodici della intera banca dati;
3. I dati sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione anche in caso di risoluzione del contratto;

4. L'Appaltatore deve fornire la completa documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
5. Nel caso in cui si verifichi un avvicendamento nella individuazione e designazione dell'Appaltatore (ad es. per scadenza naturale del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), l'Appaltatore firmatario del presente contratto dovrà garantire la massima collaborazione con quello successivo al fine di assicurare una rapida ed efficace conversione degli archivi, fornendo a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. E' dunque fatto divieto di adozione di possibili tecniche di *Lock-in*, in ragione del quale l'Appaltatore incaricato si obbliga a favorire la migrazione della intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore anche in ragione del diritto di portabilità dei dati di cui è Titolare.

Art. 4 Assistenza, manutenzione e continuità della soluzione fornita

1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità della soluzione fornita per il **periodo di tre anni** dalla fornitura, è fatto rinvio al capitolato tecnico, da ritenersi in ogni sua articolazione quale documento addizionale al presente contratto, sebbene non materialmente allegato.

Art. 5 Fasi di realizzazione del progetto

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema l'Appaltatore dovrà garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura dell'Appaltatore, come meglio specificato nel capitolato tecnico cui si rimanda integralmente.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, salvo cause di forza maggiore o proroghe volontarie, valide esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Progetto dell'Ente: in tal caso le attività potranno proseguire oltre tale termine, con obbligo comunque di pervenire alla conclusione entro otto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti altresì interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro anche in giorni festivi allo scopo di diminuire i tempi di fermo degli uffici comunali. L'Appaltatore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell'Ente e tali attività non comporteranno per l'Ente alcun onere aggiuntivo.
4. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere o rallentare le normali attività lavorative svolte dal personale dell'Ente. Deve pertanto essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare un piano di attività entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime le funzionalità dell'applicativo installato e configurato. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dall'Amministrazione il quale potrà fornire prescrizioni alle quali l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi attivati sulla Piattaforma pagoPA sia stata effettuata una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ciascun singolo servizio dichiarato in sede di presentazione della candidatura.
2. Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUUV reale, al fine di poter verificare l'effettiva e corretta integrazione del servizio di incasso in modalità *end-to-end* (cd. transazione di test).

3. Resta inteso che il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo solo ed esclusivamente nel caso in cui siano state effettuate transazioni con esito positivo per tutti e 43 i servizi indicati dall'Ente in fase di adesione, come elencati all'articolo 2 del capitolato tecnico.
4. La verifica di conformità, risultante dal certificato di regolare esecuzione, sarà effettuata da un soggetto designato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50 del 2016 ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l'avviso 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA.
5. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, l'Appaltatore dovrà eliminarle entro e non oltre il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura

Art. 6 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL'APPALTATORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare preventivamente le attività oggetto di obbligazione così come dedotte dal presente contratto, l'Appaltatore, entro e non oltre cinque giorni dal perfezionamento degli accordi designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, al quale viene conferito specifico compito di rappresentare ed impegnare l'Appaltatore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento, di cui sarà considerato il referente.
2. Il Responsabile di Progetto dell'Appaltatore è da ritenersi l'unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare tutti i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che interverranno per fornire la soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere competenze tecniche specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti, garantite dall'Appaltatore che li ha individuati e designati all'uopo.

B. OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna anche a:
 - a. fornire il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture, i mezzi ed il personale tecnico necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
 - b. fornire tutti gli strumenti e i metodi di esecuzione, comprensivi della relativa documentazione a corredo che sarà esibita dietro richiesta, diretti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza informatica di dati ed informazioni e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
 - c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
 - d. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni del team e dell'organizzazione prevista per l'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
 - e. fornire un recapito cellulare ed email del Responsabile di Progetto.
 - f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali all'Appaltatore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. laddove compatibili con le attività da eseguirsi, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Castenaso adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193/2022 scaricabile dall'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

2. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamati costituirà causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, provvederà a formulare la contestazione per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In difetto o in caso di inammissibilità, l'Amministrazione riterrà il contratto risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. L'Appaltatore resterà proprietario dei dispositivi software utilizzati per l'erogazione della fornitura richiesta.
2. Le informazioni contenute nella banca dati dell'applicativo sono e resteranno di proprietà esclusiva dell'Amministrazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi hardware, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Laddove venisse promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario per violazione delle norme in materia di diritto d'autore o di ogni altro diritto di privativa imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà a darne avviso all'Appaltatore, a mezzo PEC fornito dallo stesso, entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ora per allora ad intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile responsabilità contestata e ad ogni esito processuale, chiedendone ove possibile altresì l'estromissione.
4. L'Appaltatore, in caso di condanna dell'Amministrazione, sarà inoltre tenuto a risarcire il danno eventualmente subito dalla stessa, assumendo sin d'ora l'onere di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso dei dispositivi

hardware/software oggetto di appalto, o in ogni caso di violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi, nonché per colpa o dolo in ogni altro caso.

5. In caso di sentenza d'inibizione all'uso dei dispositivi hardware/software oggetto di fornitura, l'Appaltatore dovrà, a proprie spese, immediatamente all'atto di conoscenza del disposto giudiziale, garantire la continuità del servizio: in difetto si procederà alla risoluzione ipso iure del contratto e, fatto salvo il diritto ad ogni risarcimento del danno, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una somma a titolo di penale pari al valore residuale del contratto al tempo della condanna e dell'interruzione del servizio dovute all'intervenuto provvedimento giudiziario.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano nelle apparecchiature di elaborazione dati, cui abbia accesso e/o per ogni altra ragione ne venisse a conoscenza. E' fatto divieto espresso all'Appaltatore di divulgare i dati in qualsiasi modo e in qualsiasi forma e di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo o ragione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. E' fatto altresì divieto espresso di rivelazione a terzi, duplicazione e copiatura su qualsivoglia supporto digitale o analogico non precedentemente autorizzato, estrazione digitale o analogica con qualsiasi dispositivo o mezzo non autorizzato previamente, delle informazioni definite e qualificate come *riservate* e non di *pubblico dominio*.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, procedere ad eventuale segnalazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, come meglio precisato agli articoli del Titolo 5 del presente atto.

Art. 7 Importo della fornitura

1. L'importo del contratto è determinato in base all'importo a base d'asta come eventualmente ribassato in sede di offerta dall'Appaltatore. L'importo contrattuale offerto in sede di gara si intende onnicomprensivo della fornitura oggetto dell'appalto come meglio descritta nel capitolato tecnico e contestuale **garanzia di assistenza e manutenzione per la durata di tre anni dalla sottoscrizione.**

Art. 8 Pagamenti e Fatturazione

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà a seguito della asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato da DTD;
2. L'Appaltatore provvederà ad emettere fattura solo dopo l'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e a seguito dell'asseverazione di cui al comma precedente;
3. Le fatture dovranno necessariamente recare i seguenti dati: CUP: E91F22001900006 e CIG: 9797559176, dovranno essere intestate a "Comune di Castenaso" – Piazza Raffaele Bassi 1 – 40055 Castenaso, CF: 01065340372 P.IVA: 00531431203 – Codice Univoco Fatturazione UFNQ9I.
4. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – M 1. C 1. I 1.4** (Missione 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e

turismo - Componente 1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA- Investimento 1.4. “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.3 “Adozione Piattaforma PagoPA - Comuni (Settembre 2022)”;

5. Il pagamento dei corrispettivi, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica ed è subordinato all’acquisizione del DURC.

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 Modifiche e varianti in corso d’opera.

1. Le modifiche e le varianti in corso d’opera sono ammesse alle condizioni di cui all’Art.106 del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. L’Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, la facoltà di richiedere all’Appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dello stesso fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, con diritto di applicazione delle penali di cui all’art. 18 del presente documento.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’Art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 Subappalto e sub-affidamenti

Nel caso in cui l’Appaltatore in sede di offerta dichiara di voler ricorrere al subappalto, si applicano le disposizioni previste dall’Art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti nei documenti di offerta.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR

1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
 - a. osservare le indicazioni di cui all’Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM)

2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle *milestone* associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti a lui imputabili, che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea;
5. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 14 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante *“Modifica dell'Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull'Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale”*, e al conseguente *“Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA' MIC1 1.3 - 1.4”* che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”* della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.

Art. 15 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

4. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

5. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016, e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.

6. Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Art. 16 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

L'Appaltatore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021 così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 17 Danni e responsabilità

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.

2. L'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore sarà responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione, nonché al personale, ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, della stessa, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 18 Penali

1. L'**inadempimento** degli obblighi posti a carico dell'Appaltatore dal presente atto comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.

2. La penale per **inadempimento** è quantificata in una somma di denaro pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

3. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:

- a. l'inadempimento sussiste quanto l'Appaltatore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte;
- b. la penale è dovuta dal momento dell'inadempimento ascrivibile all'Appaltatore;
- c. rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato anche a terzi;

- d. in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
- e. a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
4. In caso di **ritardo**, la penale è quantificata ai sensi dell'Art. 113-bis, comma 4, del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 50 del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l'accettazione da parte dell'Amministrazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale.
5. Nel caso di **violazione degli obblighi** previsti dal Titolo 3 del presente documento - obblighi **specifici per il PNRR** - si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
 - b. In caso di violazione dell'obbligo di produrre la certificazione di cui all'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021, è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - c. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la responsabilità in capo all'Appaltatore per danni subiti dall'Amministrazione a seguito della mancata erogazione del finanziamento.

Art. 19 Risoluzione e Clausola di risoluzione espressa

1. Costituiscono condizioni di risoluzione per inadempimento le seguenti cause:
 - il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna;
 - il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura della soluzione;
 - nel caso in cui sia stato verificato che l'Appaltatore non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;
 - in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando Misura 1.4.3 per cause imputabili all'Appaltatore
 - il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
2. Sono da intendersi cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, previo espletamento delle procedure ivi indicate:
 - Qualora l'Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con pec. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa:
 - l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
 - la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;

- il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
 - il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
 - il ritardo grave nell'adempimento della fornitura;
 - ogni altra condizione indicata ipso iure all'interno dell'odierno accordo.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Appaltatore o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 20 Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore a mezzo pec, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è ritenuto quale foro elettivamente ed esclusivamente competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 Pantouflage

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 23 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. 18/04/2016, n. 50 -"Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al Codice delle Leggi Antimafia D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 24 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti, invariati e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
3. L'Appaltatore è nominato Responsabile - ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, statuendo apposito e collegato accordo corredato delle istruzioni necessarie.

Art. 25 Clausole di chiusura.

1. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati dell'Amministrazione è il Responsabile dell'Area Innovazione e Digitalizzazione del Comune di Castenaso
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
3. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante pec.
4. L'Appaltatore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2022 e n. 193 del 30.12.2022, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto. Sono documenti addizionali al presente contratto - sebbene non materialmente allegati - i seguenti atti: a) capitolato tecnico; b) offerta economica, c) atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali.
5. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Per l'Appaltatore

per il Comune di Castenaso
Dott.ssa Chiara Bergamini
Responsabile Area Innovazione
e Servizi al Cittadino

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore, previa lettura puntuale, approva singolarmente e specificatamente mediante sottoscrizione, ciascuna delle seguenti clausole, che seguono:

- 1) Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari
- 2) ART. 10 Modifiche e varianti in corso d'opera.
- 3) Art. 11 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
- 4) Art. 13 Obblighi derivanti dal PNRR
- 5) Art. 14 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)
- 6) Art. 15 Parità di genere e generazionale
- 7) Art. 16 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti
- 8) Art. 17 Danni e responsabilità
- 9) Art. 18 Penali
- 10) Art. 19 Risoluzione e clausola risolutiva espressa
- 11) Art. 20 Recesso

Per l'Appaltatore

Firmato digitalmente